

QUALI VOCI RIENTRANO NELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO

GIOVANNI MAGLIARO

Secondo la Cassazione la nozione di "retribuzione globale di fatto" non può che rimandare a quella che il lavoratore avrebbe ricevuto se avesse continuato a lavorare, con esclusione dei compensi eventuali, di cui non sia certa la percezione, di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa ed aventi carattere occasionale o eccezionale.

Il concetto di "retribuzione globale di fatto" rinvia sinallagmaticamente al compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del normale svolgimento di una prestazione, senza che possano essere valorizzate ulteriori indennità connesse non all'attività lavorativa svolta ma ad altri parametri (per esempio, rimborso per oneri di trasferimento, di sede, ecc.). Emolumenti volti a compensare non la maggiore gravosità/difficoltà della prestazione, ma altri disagi, come – ad esempio – quelli connessi al trasferimento, ai viaggi, alla locazione di un immobile nel nuovo luogo di lavoro, ecc.

Conclusivamente, nel concetto di "retribuzione globale di fatto" vanno ricomprese solo le poste retributive e nemmeno tutte, dovendosi escludere quelle avente carattere occasionale o eccezionale.



n. 204
9 maggio 2022

Con la sentenza n. 8040 dell'11 marzo 2022 la Cassazione ribadisce alcuni interessanti principi in materia di computo della retribuzione globale di fatto. Definire la nozione di retribuzione globale di fatto è molto importante perché ad essa fanno riferimento le norme che regolano il risarcimento a cui ha diritto il lavoratore illegittimamente licenziato.

Una dipendente dell'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO DELLE IMPRESE ITALIANE – a favore della quale è stata riconosciuta la illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo e quindi il risarcimento per il danno subito ha proposto ricorso sostenendo che nel computo della retribuzione globale di fatto andava ricompresa anche l'indennità di servizio estero (che non era stata considerata tra le voci da risarcire). La Corte d'Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha negato che nella liquidazione delle retribuzioni globali di fatto andasse computata l'indennità di servizio estero.

In particolare la Corte ha negato la natura retributiva dell'emolumento e ne ha affermato quella indennitaria, connessa alle particolari modalità della prestazione resa all'estero (maggior costo della vita e quindi degli alloggi, servizi, beni di consumo, ecc.). Ha poi rimarcato che la retribuzione globale di fatto va commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato. Inoltre la Corte ha evidenziato che nel periodo di interesse la lavoratrice non fruiva della indennità di servizio estero essendo già stata trasferita d'ufficio a Roma, di modo che detto emolumento non poteva trovare ingresso nel computo della retribuzione globale di fatto.

Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che il concetto di retribuzione globale di fatto è nozione comprensiva di tutte le poste ed indennità in godimento al momento del licenziamento. Pre-scindendo dalla natura retributiva o indennitaria degli emolumenti ricevuti. Inoltre nel ricorso si sostiene che la mancata percezione dell'indennità ISE, nel caso di specie, era stata conseguenza di un trasferimento disposto d'ufficio dal Ministero.

La Cassazione ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di giudizio considerando che la giurisprudenza su questo tipo di fattispecie si è consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso stesso.